UNIONE NORDLODIGIANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Polizia Locale n. 6 del 10.06.2005

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 04.11.2022

INDICE

Capo I – Generalità e tipo di armi

Art. 1 – Campo di applicazione.
Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione.
Art. 3 – Assegnazione dell'arma.
Art. 3 bis – Strumenti di autotutela.

Capo II – Tenuta e custodia delle armi

Art. 4 – Consegna delle armi e delle munizioni.
Art. 5 – Doveri dell'assegnatario.
Art. 6 – Doveri del consegnatario.
Art. 7 – Prelevamento e Versamento dell'arma.
Art. 8 – Custodia delle armi.
Art. 9 – Controlli.

Capo III – Modalità di porto dell'arma

Art. 10 – Servizi prestati con arma.
Art. 11 – Servizi di rappresentanza.
Art. 12 – Dotazione della sciabola.
Art. 13 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

Capo IV – Addestramento

Art. 14 – Addestramento al tiro.

Capo V – Disposizioni finali

Art. 15 – Rinvio a norme di legge e di regolamento.
Art. 16 – Pubblicità del Regolamento.
Art. 17 – Entrata in vigore.

CAPO I – Generalità e tipo di armi.

Art. 1 – Campo di applicazione.

Il regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Intercomunale Nord Lodigiano, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti ai Servizi di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione.

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di un'arma come dotazione di riserva.
Tale numero è fissato con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto.
Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente, inoltre può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diversi per il personale femminile.
L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti della Legge Quadro nr. 65/1986 e del D.M. nr. 145/1987, è effettuato a cure e spese del Consorzio.
Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono costituite da pistole: **BERETTA 98 FS – CALIBRO 9 x 21 – SEMIAUTOMATICA** o similari nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, nr. 110 e successive modificazioni.
Per i soli servizi di Polizia Zoofila, la Polizia Locale può essere dotata di un'arma a canna lunga.

Art. 3 – Assegnazione dell'arma

A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA.

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Comandante per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
   a) le generalità complete dell'Agente;
   b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
   c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc…)
   d) descrizione del munizionamento.
2. Del provvedimento è fatta menzione, ed è annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.
3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
4. Un elenco delle assegnazioni sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Comandante, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

L’assegnazione dell’arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell’orario di servizio nel territorio del consorzio, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del territorio di appartenenza del Consorzio, e viceversa.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE

5. L’assegnazione dell’arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Comandante.

6. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettera da A) a D),nonché:

- Il servizio da espletare in armi;
- La durata del servizio;
- L’obbligo di riconsegnare l’arma appena ultimato il servizio.

L’arma è assegnata sia in via continuativa che occasionale agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S.
Le armi quando non sono assegnate in via continuativa sono dall’assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art.8.

Del provvedimento di assegnazione dell’arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell’addetto, tramite il numero di matricola dell’arma stessa. Ogni appartenete al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra. L’assegnazione dell’arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell’orario di servizio nel territorio del Consorzio, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del territorio di appartenenza del Consorzio, e viceversa.

Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell’arma in dotazione quando l’addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell’addetto o di altre persone.

Art. 3bis –Strumenti di autotutela

Gli strumenti di autotutela in dotazione ad ogni singolo Operatore sono : il bastone estensibile distanziatore e lo spray irritante (O.C. Capsicum), aventi le caratteristiche definite nel Regolamento della Regione Lombardia.

Il bastone estensibile deve essere portato sempre in condizioni di riposo ed appeso alla cintura

Il Comandante avrà cura di assegnare ad personam il bastone estensibile distanziatore e lo spray irritante (O.C. Capsicum), previo il superamento di apposito corso di formazione e conseguente abilitazione dell’agente/Ufficiale.

Sarà cura di ogni singolo Ufficiale o di ogni singolo agente comunicare al Comandante e/o Vice Comandante il deterioramento o usura dello strumento di autotutela assegnato, al fine di procedere alla sostituzione.

CAPO II – Tenuta e Custodia delle Armi.

Art.4 – Consegna delle armi e delle munizioni

L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o in sua assenza da chi ne fa le veci. Il Comando è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante della Polizia locale, per:

- Le ispezioni settimanali e mensili
- Le riparazioni delle armi
- I materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.
- Gli appartenenti al Corpo della polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 – Doveri dell'assegnatario

L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- L'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- Le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- L'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnate presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Consortile per un periodo particolarmente lungo, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

Art. 6 – Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- La custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
- La effettuazione dei controlli;
- La tenuta dei registri e della documentazione;
- La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 7 – Prelevamento e Versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato dal Comandante, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all' art. 3, nel registro di cui all'art. 4.
L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Presidente del Consorzio o del Prefetto.

Art. 8 – Custodia delle armi

Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali ubicati in modo da controllare gli accessi.
Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.
L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in un luogo isolato. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 9 – Controlli

Il Comandante o il consegnatario dell'armeria, effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. Il Comandante dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO III – Modalità di porto dell'Arma

Art. 10 – Servizi prestati con arma

Gli addetti della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 11 – Servizi di rappresentanza da svolgersi occasionalmente con armi

I servizi di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Consorzio sono svolti di massima senza armi.
Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di “Guardia d’onore”.

- Servizi di scorta al gonfalone, Bandiere e Labari;
- Servizi di scorta in genere;
- Servizi di Vigilanza alla Residenza Consortile o ad altre sedi pubbliche;
- Servizi connessi con elezioni e Referendum.

Art. 12 – Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dal Consorzio per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Comandante del Consorzio nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell’ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
Il Comandante del Consorzio a cui appartiene l’operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO IV – Addestramento

Art. 13 – Addestramento al Tiro

Gli addetti di Polizia locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno due lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
E’ facoltà del Comandante di disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 14 – Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui: - alla legge 7 marzo 1986, nr. 65; - al Decreto Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, nr. 145; - al T.U.L.P.S.
Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 15 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli Agenti di pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia Locale.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero dell'Interno.